

## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### XLI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 243 del 4 novembre 2002

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000.

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo		X
2 - Baiardini Paolo	X	
3 - Bocci Gianpiero		X
4 - Bonaduce Giorgio	X	
5 - Bottini Lamberto		X
6 - Brozzi Vannio	X	
7 - Crescimbeni Paolo	X	
8 - Di Bartolo Federico		X
9 - Donati Maurizio		X
10 - Fasolo Marco	X	
11 - Finamonti Moreno		X
12 - Girolamini Ada	X	
13 - Gobbin Edoardo	X	
14 - Laffranco Pietro	X	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		X


	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo	X	
17 - Lorenzetti Maria Rita		X
18 - Melasecche Germini Enrico	X	
19 - Modena Fiammetta	X	
20 - Monelli Danilo		X
21 - Pacioni Costantino	X	
22 - Renzetti Francesco		X
23 - Ripa Di Meana Carlo		X
24 - Rosi Maurizio	X	
25 - Rossi Luciano	X	
26 - Sebastiani Enrico	X	
27 - Spadoni Urbani Ada	X	
28 - Tippolotti Mauro	X	
29 - Vinti Stefano	X	
30 - Zaffini Francesco	X	

**PRESIDENTE:** Carlo LIVIANTONI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Marco FASOLO – SPADONI URBANI Ada

**ESTENSORE:** Maria Rita FRANCESCONI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



### OGGETTO N. 3

#### DELIBERAZIONE N. 243 DEL 4 NOVEMBRE 2002

LEGGE REGIONALE - Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa popolare, concernente: "Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.10.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 28.11.2001 (ATTO N. 966);

CONSIDERATO che la II Commissione consiliare ha effettuato il 7 e il 28 Marzo 2002 apposite audizioni con i soggetti più direttamente interessati;

CONSIDERATO che la II Commissione già in data 23 maggio 2002 aveva espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta trasmettendola al Consiglio regionale il 28 maggio 2002 e nominando come relatori per la maggioranza il Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza il Vice Presidente Enrico Germini Melasecche (ATTO 966/BIS);

VISTA la nota del 12 giugno 2002 del Presidente del Consiglio regionale con la quale si comunicava che il Consiglio medesimo nella seduta del 10.06.2002 rinviava all'esame della II Commissione Consiliare Permanente la suddetta proposta di legge;



ATTESO che la II Commissione Consiliare nella seduta del 26 Settembre 2002 ha confermato il parere sulla precedente proposta senza alcuna modificazione;

VISTI il parere e le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrati ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento Interno per la maggioranza dal Consigliere Mauro Tippolotti e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche (ATTO N. 966/TER);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;



con votazione separata articolo per articolo  
nonché con votazione finale sull'intera legge  
che ha registrato 12 voti favorevoli e 7 voti di  
astensione espressi nei modi di legge dai 19  
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione dell'Albo delle imprese certificate SA 8000", composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1  
*(Finalità)*

1. La Regione dell'Umbria riconosce il valore irrinunciabile dei diritti umani, economici, sociali e sindacali indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e ne promuove l'attuazione anche attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale nei consumatori e nelle imprese.

Art. 2  
*(Albo delle imprese con certificato di conformità allo standard SA 8000)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo tra i cittadini umbri di una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche relative alla responsabilità sociale degli operatori economici e di promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che rispettano i principi della responsabilità sociale, è istituito l'albo delle imprese in possesso del



certificato di conformità allo standard SA 8000.

2. L'albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale con periodicità semestrale.

Art. 3

*(Iscrizione all'albo)*

1. All'albo di cui all'art. 2 sono iscritte, a domanda rivolta alla Giunta regionale, tutte le imprese interessate, di qualsiasi dimensione ed in qualsiasi settore operino, in possesso del certificato di conformità allo standard SA 8000. L'iscrizione all'albo ha validità fino alla data di vigore del certificato di conformità.


2. Le imprese iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale la revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000, entro 10 giorni dalla data in cui l'interessato ne ha avuto comunicazione.

Art. 4

*(Benefici a favore delle imprese iscritte all'albo)*

1. L'iscrizione nell'albo istituito con la presente legge costituisce titolo di priorità:

- a) per la concessione di incentivi finanziari, contributi e agevolazioni previsti dalla normativa regionale;
- b) per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa regionale, anche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, fermi restando i requisiti e le specifiche priorità ivi previste;
- c) per la selezione di soggetti da invitare alle gare di appalto per lavori pubblici o forniture di beni e servizi, fermi restando



- i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia;
- d) nell'aggiudicazione dell'appalto a parità di condizioni dell'offerta.

Art. 5  
(Sanzioni)

1. La mancata comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, comporta la perdita dei benefici previsti all'art. 4, eventualmente accordati successivamente alla data di revoca del certificato di conformità allo standard SA 8000.
2. La perdita dei benefici di cui all'art. 4 è altresì disposta nei confronti delle imprese che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sulla base di un certificato di conformità risultato contraffatto, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'impresa interessata non potrà essere iscritta all'albo istituito con l'art. 2 per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di ottenimento del regolare certificato di conformità.

L'ESTENSORE

dott. ssa Maria Rita Francesconi